



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 809 DEL 22/12/2023

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTRATTI, CONTENZIOSO E SERVIZI INTERNI
UFFICIO: SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL TAR LOMBARDIA CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA PROPOSTI DA GRUPPO F.A.R. S.R.L., K18 S.R.L. E ADG S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - NOMINA LEGALE - CIG: ZCF3DE50B1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2016, n.143 esecutiva, di approvazione dell'atto di indirizzo per la formazione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- la determinazione dirigenziale del 09/11/2016, n. 866, esecutiva, di approvazione bando avviso per la formazione di un elenco di professionisti per servizi legali;
- l'atto dirigenziale 14/10/2022 n. 1420, esecutivo, di indizione avviso pubblico permanente sostitutivo del precedente analogo avviso approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 866/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2023 n. 220, esecutiva, di resistenza nei giudizi;

Premesso che:

- con nota prot. G. n. 85016 del 06.12.2023 è stata trasmessa all'Ente diffida ad annullare in autotutela l'ordinanza dirigenziale n. 98 del 29.11.2023, in materia di urbanistica;
- con nota prot. G. n. 87872 del 18.12.2023 è stato notificato al Comune ricorso al TAR per la Lombardia – Milano con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 CPA, proposto da Gruppo F.A.R. S.r.l., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

anche mediante l'adozione di misure ex art. 56 CPA, dell'ordinanza dirigenziale n. 98 del 29.11.2023, in materia di urbanistica;

- con nota prot. G. n. 87878 del 18.12.2023 è stato notificato al Comune ricorso al TAR per la Lombardia – Milano con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 CPA, proposto da Gruppo K18 S.r.l., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche mediante l'adozione di misure ex art. 56 CPA dell'ordinanza dirigenziale n. 98 del 29.11.2023, in materia di urbanistica;
- con nota prot. G. n. 87881 del 18.12.2023 è stato notificato al Comune ricorso al TAR per la Lombardia – Milano con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 CPA, proposto da ADG S.r.l. in liquidazione, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche mediante l'adozione di misure ex art. 56 CPA dell'ordinanza dirigenziale n. 98 del 29.11.2023, in materia di urbanistica;
- con nota prot. G. n. 88222 del 19.12.2023 è stato notificato al Comune decreto del Presidente del TAR per la Lombardia di accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta da Gruppo F.A.R. s.r.l. relativa al provvedimento impugnato ed è stata contestualmente fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 gennaio 2024;
- con atto di Giunta Comunale 20/12/2023 n. 220, esecutivo, veniva deliberato di resistere in giudizio nei sopra citati ricorsi dando mandato al Dirigente competente di provvedere alla nomina del legale e al relativo impegno di spesa;

Considerato che:

- gli artt. da 1 a 3, 13, commi 2 e 5, 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 escludono il presente affidamento dall'applicazione del richiamato D.Lgs. 36/2023 fatta eccezione per i principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- in relazione al precedente parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 e alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;
- è conforme all'interesse dell'Ente resistere nei giudizi sopra indicati;
- nell'organico del Comune di Gallarate non sono presenti figure dotate del profilo professionale idoneo e abilitato a consentire all'Amministrazione di provvedere con proprio personale nel caso di specie e pertanto si deve procedere con incarico esterno;
- con e-mail del 12/12/2023 e del 18.12.2023 veniva chiesto, per economicità dell'azione amministrativa, all'Avvocato Venghi Claudio dello Studio Legale Venghi - Viale Bianca Maria n. 23 - 20122 Milano, la disponibilità ad assumere incarico di difesa del Comune nei giudizi sopra citati;
- con e-mail del 19/12/2023 l'Avvocato Venghi Claudio comunicava la sua disponibilità a ricoprire l'incarico e al contempo inviava preventivo elaborato tenendo conto dei criteri contenuti nel bando avviso avvocati in vigore;
- dalla documentazione agli atti, si rileva che l'Incaricando non si trova in condizione di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e assume tutti gli oneri di legge di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, a dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1, del Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, e in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto:
 - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale;
 - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

- incaricare lo Studio Legale Venghi nella persona dell'Avv. Venghi Claudio - Viale Bianca Maria n. 23 - 20122 Milano (CF VNGCLD69E05F205M - P.IVA 12479830155) per la difesa dell'Ente nei ricorsi al TAR per la Lombardia - Milano con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 CPA proposti da Gruppo F.A.R. S.R.L. (nota prot. G. n. 87872 del 18.12.2023), K18 S.R.L. (nota prot. G. n. 87878 del 18.12.2023) e ADG S.R.L. in Liquidazione (nota prot. G. n. 87881 del 18.12.2023) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche mediante l'adozione di misure ex art. 56 CPA, dell'ordinanza dirigenziale n. 98 del 29.11.2023, in materia di urbanistica;
- dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
- dare indicazione al Professionista incaricato:
 - dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
- attestare che:
 - a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- assumere l'impegno di spesa di € 15.994,87 compresi c.p.a. e IVA, di cui € 2.665,81 per compenso pari al 20% in caso di vittoria, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
Bilancio 2023
P.E.G.: capitolo 1425 per € 15.994,87;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

1. incaricare lo Studio Legale Venghi nella persona dell'Avv. Venghi Claudio - Viale Bianca Maria n. 23 - 20122 Milano (CF VNGCLD69E05F205M - P.IVA 12479830155) per la difesa dell'Ente nei ricorsi al TAR per la Lombardia - Milano con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 CPA proposti da Gruppo F.A.R. S.R.L. (nota prot. G. n. 87872 del 18.12.2023), K18 S.R.L. (nota prot. G. n. 87878 del 18.12.2023) e ADG S.R.L. in Liquidazione (nota prot. G. n. 87881 del 18.12.2023) per l'annullamento, previa

- sospensione dell'efficacia, anche mediante l'adozione di misure ex art. 56 CPA, dell'ordinanza dirigenziale n. 98 del 29.11.2023, in materia di urbanistica;
2. dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
 3. dare indicazione al Professionista incaricato:
 - dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
 4. attestare che:
 - a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
 5. assumere l'impegno di spesa di € 15.994,87 compresi c.p.a. e IVA, di cui € 2.665,81 per compenso pari al 20% in caso di vittoria, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
Bilancio 2023
P.E.G.: capitolo 1425 per € 15.994,87;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

Allegati al fascicolo informatico del presente atto (non integranti dell'atto):

- a) Dichiarazione, curriculum vitae e tracciabilità
- b) Preventivo

Gallarate, 22/12/2023

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)